

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV

Data di svolgimento della rilevazione

Il procedimento di rilevazione è stato avviato in data 15/03/2018 mediante talune verifiche dirette sul sito istituzionale della Regione Puglia, sezione Amministrazione trasparente, ed è stato definito in data odierna, 12.4.2018, con la redazione del documento di attestazione e l'approvazione della griglia prevista quale all.2.1 della delibera ANAC 141/2018.

Estensione della rilevazione

Con riferimento alle sedi periferiche, si precisa che le strutture amministrative decentrate della Regione Puglia sono mere articolazioni territoriali delle Sezioni, generalmente presidiate da una P.O., e sostanzialmente prive di autonomia organizzativa e gestionale, eccezion fatta per la Sezione coordinamento dei servizi territoriali in agricoltura. Anche i Servizi retti da dirigenti dipendono da Sezioni e quindi non adottano atti di gestione assoggettati a obblighi di pubblicazione autonoma. In conclusione gli oneri di pubblicazione sono riconducibili, comunque, ai Servizi centrali o alle Sezioni di appartenenza.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione


Il procedimento di rilevazione ha seguito le seguenti fasi:

-dopo talune analisi preliminari effettuate in data 15 marzo 2018, con il supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in data 12 aprile 2018 sono stati effettuati l'accesso e la verifica diretta sul sito istituzionale della Regione Puglia, sezione Amministrazione trasparente, al fine di riscontrare gli adempimenti richiesti ed effettuare una prima elaborazione della griglia di rilevazione prevista quale all.2.1 della delibera ANAC n. 141 del 2018;

-nella testé citata data del 12 aprile 2018, l'OIV ha terminato la verifica diretta e ha proceduto alla compilazione definitiva della suddetta griglia di rilevazione e alla sottoscrizione del relativo documento di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

- Non sono generalmente presenti i link a progetti e CV nelle singole schede degli atti di concessione del PO FESR, giusta art.27, comma 1, lett. f), D.Lgs. 33/2013, sebbene siano redatti e presenti dati comprensibili e sufficientemente completi di ciascun progetto/proposta



Organismo Indipendente di Valutazione


Legge Regionale 4 Gennaio 2011 n°1


e del proponente;

- Vari documenti presenti non sono in formato elaborabile, come si evince dalla valutazione espressa nella griglia.
- Diversamente dalla rilevazione dello scorso anno, si è ritenuto che, quanto alle liste di attesa, relativamente ai servizi erogati, in capo alla Regione non sia incastonabile tale obbligo, posto che la stessa non eroga prestazioni del servizio sanitario, giusta comma 6, art.41, D.lgs. 33/2013.
- È invece imputabile alla regione l'obbligo di cui al comma 4, art.41, D.Lgs. 33/2013, ed al riguardo occorre riferire, come da note presenti nel contestuale allegato 2.1, che i link ai siti degli enti del Servizio sanitario evidenziano una differenziazione, nella ostensione dei dati relativi alle strutture sanitarie private, sia quanto all'elencazione, sia quanto agli accordi sussistenti.

Bari, 12 aprile 2018

I componenti dell'OIV


Mario Armenta


Giovanna Iacovone